9. La decisione con cui si autorizza il membro della Commissione incaricato delle questioni di concorrenza ad adottare, in nome e sotto la responsabilità della Commissione, decisioni ai sensi dell'art. 14, n. 3, del regolamento n. 17 non viola il principio di collegialità enunciato dall'art. 17 del trattato di fusione.

10. Poiché l'atto di adesione della Spagna non contempla nessuna deroga per quanto attiene al regolamento n. 17, quest'ultimo si applicava nel nuovo Stato membro sin dall'adesione in base alla norma generale sancita dall'art. 2, n. 2, del predetto atto. Di conseguenza le imprese stabilite in Spagna potevano essere sottoposte ad accertamenti a decorrere dal 1° gennaio 1986.

L'oggetto degli accertamenti eseguiti dalla Commissione dopo tale data presso le imprese stabilite nel nuovo Stato membro può essere limitato solo in funzione dell'ambito d'applicazione delle norme comunitarie sulla concorrenza. Nessuna norma limita a questo proposito il potere d'indagine della Commissione ai soli comportamenti che si siano verificati dopo l'adesione.

RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nelle cause riunite da 97 a 99/87 *

I — Antefatti

Le ricorrenti sono imprese chimiche. La Dow Chemical Ibérica (in prosieguo: « Dow Ibérica ») e la Alcudia producono e smerciano, fra l'altro, del polietilene, ma non del PVC. L'Empresa Nacional del Petróleo (in prosieguo: « EMP ») è l'azionista di maggioranza dell'Alcudia, ma non produce né smercia essa stessa le sostanze di cui trattasi.

Disponendo di informazioni che le consentivono di presumere l'esistenza di accordi o di pratiche concordate per la fissazione di prezzi o di quote di fornitura di PVC e di polietilene fra taluni produttori e fornitori di queste sostanze nella Comunità, la Commissione decideva di procedere ad un accertamento fra varie imprese, fra cui le ricorrenti, e adottava le decisioni controverse 15 gennaio 1987.

In possesso della rispettiva decisione e accompagnati da un dipendente della direzione generale per la tutela della concorrenza del Ministero spagnolo degli affari economici, alcuni agenti della Commissione si presentavano senza preavviso il successivo 20 gennaio presso la Dow Ibérica e la Alcu-

* Lingua processuale: lo spagnolo.

dia e il 21 gennaio presso la EMP per effettuare l'accertamento.

Presa conoscenza della rispettiva decisione controversa e dopo essere stati informati, dagli agenti della Commissione, dei diritti e degli obblighi dell'impresa considerata, i rappresentanti delle ricorrenti si ritenevano obbligati a sottoporsi all'ispezione, non si opponevano quindi a che gli agenti della Commissione prendessero, esaminassero e fotocopiassero i fascicoli e fornivano loro assistenza.

La Commissione accedeva pertanto a tutti gli uffici, archivi, armadi e fascicoli nonché ad una valigetta e all'agenda personale di un rappresentante della Dow Ibérica e prendeva tutte le fotocopie che desiderava, compresi i documenti che, secondo le ricorrenti, contenevano segreti commerciali, informazioni confidenziali e informazioni sui prodotti che non costituivano oggetto dell'accertamento. La Commissione dichiarava di non tener conto degli elementi estranei all'oggetto dell'accertamento.

II — Fase scritta del procedimento

Con atti introduttivi depositati nella cancelleria della Corte il 2 aprile 1987, le società Dow Chemical Ibérica SA, l'Alcudia, Empresa para la Industria Química SA, e Empresa Nacional del Petróleo SA hanno proposto, in forza dell'art. 173, 2° comma, del trattato CEE, dei ricorsi per l'annullamento delle decisioni della Commissione 15 gennaio 1987.

La fase scritta del procedimento si è svolta ritualmente.

Con ordinanza 13 luglio 1988 la Corte ha deciso di riunire le cause ai fini della fase orale e della sentenza.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Essa ha tuttavia invitato le parti a rispondere per iscritto a taluni quesiti; le parti hanno ottemperato entro i termini stabiliti.

III — Conclusioni delle parti

Ciascuna delle *ricorrenti* conclude che la Corte voglia:

1) dichiarare ricevibile il ricorso per annullamento proposto contro la decisione della Commissione 15 gennaio 1987 destinata alla ricorrente e disporre l'indagine nonché adottare i necessari provvedimenti giudiziari prima della pronunzia della sentenza;

2) procedere, eventualmente, all'esame delle prove;

3) dichiarare nulla e non avvenuta (art. 174 del trattato CEE) la decisione impugnata e l'accertamento effettuato presso la sede della ricorrente e, di conseguenza, ingiungere alla Commissione:

a) di restituire alla ricorrente tutta la documentazione ottenuta durante l'accertamento effettuato,

b) di distruggere tutta la documentazione e tutti gli appunti redatti a seguito dell'accertamento effettuato,

c) di astenersi, in ogni caso, dall'usare in qualsiasi modo la documentazione di cui alle lett. a) e b),

d) di astenersi dal divulgare in alcun modo i dati figuranti nella documentazione raccolta ai fini dell'accertamento;

4) qualora la Corte ritenga che l'art. 14 del regolamento n. 17 autorizzi perquisizioni domiciliari o attribuisca poteri discrezionali di accertamento, dichiarare, in forza dell'art. 184 del trattato CEE, l'inapplicabilità dell'art. 14 alla ricorrente, per i motivi esposti nella replica;

5) condannare la Commissione alle spese.

In tutte le cause, la *Commissione* conclude che la Corte voglia:

1) dichiarare irricevibile la domanda d'annullamento dell'accertamento;

2) dichiarare irricevibile l'eccezione d'inapplicabilità dell'art. 14 del regolamento n. 17;

3) respingere il ricorso della ricorrente;

4) condannare la ricorrente alle spese.

IV — Mezzi ed argomenti delle parti

A — *Sulla ricevibilità*

Senza sollevare un'eccezione d'irricevibilità, la *Commissione* sostiene l'irricevibilità di due domande delle ricorrenti:

1) l'esecuzione di una decisione non può costituire oggetto di per sé di un ricorso per annullamento. La nullità dell'esecuzione risulta eventualmente dalla nullità dell'atto che l'ha disposta. La tutela giuridica della ricorrente a questo proposito è garantita dalla possibilità di proporre un ricorso in base all'art. 215, 2° comma, del trattato e, inoltre, di invocare irregolarità dell'esecuzione nell'ambito di un ricorso per annullamento avverso una decisione eventuale che rilevi un'infrazione;

2) l'eccezione d'illegalità, sollevata nella replica con riguardo all'art. 14 del regolamento n. 17, è irricevibile poiché tardiva, in quanto gli elementi di fatto e di diritto sono stati già esposti nel ricorso.

B — *Sul merito*

Le ricorrenti deducono otto mezzi che riguardano la forma e il contenuto delle decisioni impugnate.

1. *L'insussistenza o l'indeterminatezza dei fatti a base delle decisioni; la violazione del principio di legalità*

a) Indipendentemente dal mezzo relativo al difetto di motivazione (punto 2), le *ricorrenti* osservano che le decisioni non indicano il tipo di prove o di indizi — e nemmeno le caratteristiche, l'attendibilità, l'attualità e la gravità delle stesse — che possano motivare le decisioni. L'adozione di una decisione lesiva di diritti soggettivi senza essere suffragata da siffatti indizi e prove viola il principio di legalità. Nel caso della EMP questi indizi o prove non possono esserci poiché essa non produce né smercia il PVC o il polietilene.

b) La *Commissione* sostiene che il diritto comunitario non la obbliga a comunicare all'impresa interessata gli indizi o le prove che giustificano l'adozione di una decisione di accertamento, né nella decisione stessa né nell'ambito di un ricorso per annullamento dinanzi alla Corte. Spetta alla Commissione decidere, nell'esercizio della funzione attribuitale dal trattato, se un accertamento sia necessario.

Le ricorrenti confondono la decisione di accertamento con la decisione nel merito, che rileva un'infrazione. Un procedimento di accesso al fascicolo è previsto solo prima dell'adozione di quest'ultima decisione.

In ogni caso, l'obbligo di comunicare le censure, anche se esisteva già in questa fase, non può mai inficiare la decisione di accertamento.

2. *L'insufficienza di motivazione; la violazione del principio della certezza del diritto*

a) Le *ricorrenti* deducono che le decisioni controverse costituiscono dei « mandati amministrativi in bianco » poiché sono sotto tutti gli aspetti vaghe e imprecise e in parte manifestamente errate.

Senza ignorare la distinzione — rilevata dalla Commissione — fra le decisioni definitive che rilevano un'infrazione e le decisioni di accertamento, le ricorrenti sostengono che anche queste ultime devono essere motivate. Orbene, le decisioni controverse non soddisfano i criteri di motivazione stabiliti dall'art. 190 del trattato e dall'art. 14, n. 3, del regolamento n. 17: vale a dire, consentire al privato di conoscere i motivi per i quali deve sottoporsi all'ispezione, delimitare, inoltre, la portata dei poteri degli ispettori e, infine, consentire alla Corte di esercitare il suo sindacato.

Le sentenze della Corte 26 giugno 1980 (causa 136/79, National Panasonic, Racc. pag. 2033) e 14 aprile 1960 (causa 31/59, Acciaieria di Brescia, Racc. pag. 151) non forniscono argomenti in senso contrario; la prima non riguarda che un momento del procedimento e la seconda rientra in un ambito giuridico del tutto diverso.

In particolare, le ricorrenti sollevano i seguenti punti:

— Le decisioni ignorano il fatto che la Dow Ibérica e l'Alcudia non producono né smerciano PVC. Per quanto riguarda la EMP il solo fatto di essere l'azionista di maggioranza dell'Alcudia non è un motivo sufficiente per sottoporla ad ispezioni relative a comportamenti di quest'ultima società, tanto più che la Commissione conosce l'autonomia commerciale della Alcudia.

— Le decisioni non stabiliscono distinzioni né fra i mercati separati per i tre diversi prodotti di polietilene, nozione soltanto generica, né fra questi prodotti e il PVC.

— Le decisioni non precisano né il tipo di comportamento collusorio che costituisce l'oggetto dell'accertamento (accordo orizzontale o verticale), né l'ambito geografico.

— Le decisioni non consentono di addebitare alle ricorrenti la loro presunta partecipazione alle azioni censurate.

— Le decisioni non indicano chiaramente lo scopo dell'accertamento. Non è sufficiente soddisfare sul piano meramente formale i criteri di cui all'art. 14, n. 3, del regolamento n. 17.

— Nelle decisioni non figura alcun riferimento al periodo cui si riferiscono i comportamenti assertivamente collusori.

b) La *Commissione* addebita alle ricorrenti di confondere una decisione d'accertamento con una decisione definitiva che rileva un'infrazione. Per quanto riguarda la prima, l'art. 14, n. 3, del regolamento n. 17 stabilisce tutti gli elementi essenziali (vedansi le citate sentenze della Corte 26 giugno 1980 e 14 aprile 1960). Le decisioni controverse soddisfano questi criteri. Le condizioni ulteriori richieste dalle ricorrenti sono infondate. Se la Commissione potesse già fornire tutte queste indicazioni, l'accertamento non sarebbe quasi più necessario.

Per quanto riguarda la data in cui la presunta violazione è stata commessa, la Commissione osserva che le violazioni delle norme della concorrenza assumono soltanto raramente la forma di un'azione unica o di una pluralità di azioni autonome.

Per quanto attiene ai prodotti considerati, la Commissione sostiene di non negare le distinzioni cui fanno riferimento le ricorrenti. Tuttavia le sue informazioni iniziali sulle presunte violazioni non le hanno ancora consentito di distinguere fra i prodotti, tanto più che, di regola, le imprese del settore delle termoplastiche ne producono e ne vendono vari tipi. Gli accertamenti hanno avuto quindi lo scopo di consentirle di precisare esattamente la misura della partecipazione di ciascuna impresa e di determinare il o i prodotti di cui trattasi.

Per quanto riguarda il ruolo della EMP, la Commissione nega che la sua azione sia stata determinata unicamente dal fatto che

questa società è l'azionista di maggioranza dell'Alcudia. Come è chiaramente indicato nella decisione, la Commissione disponeva invece di indicazioni secondo le quali la stessa EMP ha partecipato ad accordi e/o a pratiche concordate. Peraltro, la Commissione ricorda che ai fini dell'applicazione delle regole di concorrenza l'unità del comportamento di società sul mercato prevale sulla loro separazione formale derivante dalla loro personalità giuridica distinta (sentenza 14 luglio 1972, causa 48/69, ICI, Racc. pag. 619).

3. *I vizi formali delle decisioni*

a) Secondo le *ricorrenti*, le decisioni non sono conformi ai criteri formali derivanti da un principio comune ai sistemi amministrativi degli Stati membri e pertanto da un principio generale del sistema amministrativo comunitario:

— esse non consentono di precisare l'identità dell'organo di decisione;

— non consentono di giudicare se questo organo fosse o no investito del potere di adottare la decisione di cui trattasi;

— non sono firmate dall'organo di decisione.

Si tratta non di semplici formalità, ma di questioni fondamentali relative al rapporto fra l'amministrazione e il privato. Le ricorrenti ritengono necessario, in questo contesto, che la Corte sancisca la facoltà per l'amministrato di consultare, all'inizio di qualsiasi procedimento di contenzioso amministrativo comunitario, i documenti pertinenti del fascicolo amministrativo di cui trattasi. Ciò consentirebbe al ricorrente di scoprire e di far valere dinanzi alla Corte eventuali vizi di forma.

b) Per quanto riguarda l'identità ed i poteri dell'organo di decisione, la *Commissione* rinvia alla sentenza della Corte 23 settembre 1986 (AKZO, causa 5/85, Racc. pag. 2585).

Peraltro, la Commissione sostiene che nessuna disposizione prescrive che la copia della decisione notificata all'impresa debba essere firmata dal commissario competente. La presenza del timbro e della firma del segretario generale sulla copia consegnata all'interessato è sufficiente a garantire che, nel caso di specie, è stato seguito il normale procedimento interno e che, inoltre, la copia è conforme all'originale.

4. *I comportamenti precedenti all'adesione*

a) Le *ricorrenti* deducono che le decisioni controverse sono illegittime, o la loro esecuzione costituisce un abuso di potere, in quanto le decisioni hanno ad oggetto comportamenti precedenti all'adesione della Spagna alla Comunità.

Esse non negano il potere della Commissione di sanzionare comportamenti di società spagnole precedenti all'adesione in quanto atti di società stabilite al di fuori della Comunità. Infatti, tali comportamenti sono soggetti al « foro territoriale comunitario » in quanto producono effetti anticon-

correnziali all'interno del territorio comunitario.

Per contro, siffatti comportamenti non sono soggetti al « foro personale comunitario », vale a dire essi non possono essere oggetto di ispezione effettuata d'autorità poiché le imprese che li avevano commessi non erano soggette alla competenza della Commissione. Infatti, questo potere d'accertamento presuppone una cessione di sovranità la quale non è avvenuta, nel caso della Spagna, che a partire dal 1° gennaio 1986. L'attribuzione di un carattere retroattivo a detta cessione costituisce una violazione dell'art. 2, n. 2, del trattato di adesione e dell'art. 2 dell'atto di adesione.

b) La *Commissione* sostiene che il suo potere d'inchiesta in forza dell'art. 14, n. 3, del regolamento n. 17, in vigore in Spagna dal 1° gennaio 1986, non è limitato nel tempo per quanto riguarda i comportamenti da verificare. Ciò risulta dal fatto che il comportamento di imprese spagnole precedente a detta data può entrare nella sfera d'applicazione dell'art. 85 del trattato e, inoltre, dal fatto che i documenti di cui dispongono queste imprese possono fornire delle prove contro altre imprese che hanno partecipato ad accordi e/o a pratiche vietate. Inoltre, trattandosi di regola di violazioni continue, la Commissione non può conoscere, all'atto dell'adozione della decisione di accertamento, la data esatta dei comportamenti oggetto dell'indagine.

Di conseguenza, non si deve parlare del carattere retroattivo o no dell'esercizio dei poteri ispettivi.

5. *La violazione del diritto fondamentale alla presunzione d'innocenza*

a) Le *ricorrenti*, dal fatto che nelle decisioni impugnate si fa menzione di « prove », deducono una violazione del diritto fondamentale alla presunzione d'innocenza. L'asserzione dell'esistenza di prove implica la constatazione della colpevolezza delle ricorrenti. Qualora siffatte prove esistessero veramente, l'omissione di specificare la loro natura e la loro identità violerebbe l'obbligo di motivazione e le prerogative della difesa. Se, all'infuori di semplici indizi o sospetti, siffatte prove non esistono, le decisioni violano il diritto alla presunzione d'innocenza.

b) La *Commissione* ribatte che le decisioni non dichiarano le ricorrenti colpevoli di nessuna violazione e non possono quindi costituire una violazione del diritto alla presunzione d'innocenza. Come è esposto nelle decisioni, la Commissione possiede prove che consentono di supporre la partecipazione delle ricorrenti ad accordi e/o a pratiche concordate che possono, qualora l'esistenza e l'applicazione delle stesse siano provate, costituire una violazione dell'art. 85 del trattato.

6. *La violazione del diritto fondamentale all'inviolabilità del domicilio e al rispetto della vita privata*

a) Secondo le *ricorrenti*, le decisioni impugnate, o quanto meno la loro esecuzione, violano il diritto fondamentale all'inviolabilità del domicilio e al rispetto della vita privata.

Questo diritto vige negli ordinamenti giuridici nazionali degli Stati membri e, pertanto,

a livello comunitario. Esso si applica tanto alle persone fisiche quanto alle persone giuridiche. Queste ultime sono degne della stessa tutela delle persone fisiche, altrimenti sarebbe misconosciuta la corretta concezione personalista delle imprese. Non si può pertanto limitare la tutela delle persone morali in materia alla tutela dei loro segreti commerciali ed industriali.

Una deroga a questo diritto fondamentale si può ammettere solo in base alla legge. L'art. 14 del regolamento costituisce un'eccezione del genere per semplici accertamenti, sopralluoghi o controlli, per i quali la partecipazione attiva dell'impresa è indispensabile e può essere richiesta a pena d'ammenda.

Per contro, detto articolo, che — in quanto eccezione alla regola — si deve interpretare retroattivamente, vieta qualsiasi perquisizione nonché accertamenti arbitrari, immotivati e sproporzionati.

Solo tale interpretazione garantisce un adeguato equilibrio per quanto riguarda la tutela dei due interessi giuridici di cui trattasi, vale a dire l'inviolabilità del domicilio e l'efficacia dei controlli in materia di concorrenza.

Di conseguenza, le decisioni controverse e/o la loro esecuzione devono essere annullate poiché l'ispezione ordinata e/o eseguita dalla Commissione presso le ricorrenti è illegittima, oppure — se si dovesse, contrariamente al parere delle ricorrenti, interpretare l'art. 14 del regolamento n. 17 nel senso di consentire quanto operato dalla Commissione — questo articolo dovrebbe essere dichiarato inapplicabile alle ricorrenti.

Le ricorrenti deducono che il loro diritto all'inviolabilità del domicilio e al rispetto della vita privata è stato quindi violato indipendentemente dal fatto se una visita domiciliaria come quella effettuata dalla Commissione richieda un previo mandato giudiziario.

Peraltro, le ricorrenti, in mancanza di un procedimento giudiziario in contraddittorio che comporti l'audizione dell'impresa di cui trattasi, considerano tale mandato necessario per tutelare il privato da azioni amministrative arbitrarie e per garantire il rispetto dell'equilibrio fra i due interessi summenzionati.

Un mero sindacato giudiziario a posteriori non è sufficiente a garantire che la Commissione non vanifichi qualsiasi effetto utile di un'eventuale sentenza d'annullamento, rendendo impossibile la restituzione effettiva dei documenti ottenuti. Infatti, la Commissione ha già consegnato, dopo la proposizione dei ricorsi, copie di detti documenti a società terze.

b) In limine, la *Commissione* sostiene che non può sussistere violazione del domicilio e della vita privata poiché le ricorrenti si sono sottoposte all'accertamento senza manifestare la minima opposizione.

Peraltro, la Commissione è d'accordo con le ricorrenti che, a livello comunitario, vige il diritto fondamentale all'inviolabilità del domicilio delle persone fisiche e giuridiche e può esservi ingerenza nell'esercizio di que-

sto diritto soltanto nei casi contemplati dalla legge e l'art. 14 del regolamento n. 17 costituisce una disposizione legislativa del genere. Per contro, la Commissione dà un'interpretazione diversa a questo articolo e al grado di tutela delle persone giuridiche.

Le persone fisiche e le persone giuridiche sono degne di misure di tutela diverse, poiché è molto più facile che il pubblico interesse ceda il passo dinanzi al diritto alla vita privata e all'inviolabilità del domicilio delle persone fisiche. L'inviolabilità dei locali commerciali, invece, mira in particolare a tutelare i segreti commerciali e/o industriali delle imprese, tutela sufficientemente garantita dall'art. 20 del regolamento n. 17.

L'art. 14 del regolamento n. 17 prescrive all'impresa considerata l'obbligo di collaborare. Essa stessa deve fornire i documenti richiesti dagli agenti della Commissione. Questi ultimi, non potendo conoscere la natura esatta o le particolarità di detti documenti, devono esaminare tutti i documenti che possono avere una relazione qualsiasi con l'oggetto dell'accertamento. Gli agenti possono pertanto esaminare di persona a questo scopo tutti gli archivi, armadi ed uffici nei quali tali documenti possono essere custoditi, in modo da poterli scegliere.

Qualora l'impresa considerata si rifiuti di sottoporsi all'accertamento, gli agenti della Commissione non possono ricorrere alla forza; tuttavia, sono i funzionari nazionali, che forniscono la loro assistenza in forza dell'art. 14, n. 6, del regolamento n. 17, che sono gli unici competenti a costringere l'impresa e, ad esempio, a forzare porte ed armadi.

Una tutela giudiziaria è sufficiente in via di principio a posteriori. Infatti, in caso d'annullamento di una decisione d'accertamento, la Commissione è tenuta a restituire tutte le fotocopie che ha preso e ad astenersi dall'usare le informazioni ottenute durante l'accertamento.

Per quanto riguarda il caso particolare dell'Alcudia, la Commissione ammette che ha inviato le fotocopie di due documenti trovati presso quest'impresa all'Imperial Chemical Industries (ICI). Infatti, essa ha avuto fondati motivi di sospettare che questi documenti, di grandissima importanza per l'indagine, erano stati redatti dall'ICI. Per questo motivo ha inviato all'ICI, in base all'art. 11 del regolamento n. 17, una domanda di informazioni sull'origine dei documenti. La risposta ha in gran parte confermato i sospetti. La Commissione sostiene che aveva il diritto di usare questi documenti in base alla presunzione di validità degli atti comunitari; il ricorso per annullamento avverso la decisione di accertamento non ha effetto sospensivo. Un eventuale annullamento da parte della Corte produce effetti ex tunc; il fatto di chiedere all'autore presunto dei due documenti delle informazioni sulla loro origine non può privare d'effetto utile tale annullamento.

Qualora l'impresa oggetto dell'accertamento volesse far controllare a priori una decisione d'accertamento, essa potrebbe sempre, di propria iniziativa, avvalersi del procedimento sommario in base all'art. 83 del regolamento di procedura. La Commissione sarebbe disposta a rinviare l'esecuzione della sua decisione fino alla pronuncia della Corte. Tuttavia occorrerebbe garantire l'adozione di provvedimenti cautelari, neces-

sari per evitare che eventuali elementi probatori siano sottratti (ad esempio, mediante l'apposizione di sigilli sugli archivi o sugli armadi).

Per di più, la Commissione sostiene che il diritto comunitario attuale non contempla la possibilità di ottenere dalla Corte di giustizia un mandato giudiziario preliminare. L'ordine di accertamento costituisce una decisione amministrativa e la competenza della Corte si limita al sindacato della legittimità di tale decisione.

7. La violazione del principio di proporzionalità

a) Le *ricorrenti* osservano che esse non contestano che la validità degli atti comunitari può essere valutata solo con riguardo al diritto comunitario. Senza ignorare, quindi, la preminenza di questo diritto, esse sostengono che le decisioni controverse violano il principio generale comunitario di proporzionalità in quanto infrangono senza necessità il diritto fondamentale, riconosciuto alle imprese dall'art. 18, § 2, della Costituzione spagnola, di opporsi agli accertamenti e alle perquisizioni, salvo in caso di flagranza di reato o di esecuzione di un mandato giudiziario preliminare. La Commissione avrebbe dovuto, in forza del principio comunitario di proporzionalità, interpretare l'art. 14 del regolamento n. 17 conformemente al suddetto articolo per evitare una perturbazione grave dell'ordinamento costituzionale spagnolo, il quale è compatibile nella fattispecie con la struttura e gli scopi della Comunità.

Infatti, la Commissione ha avuto la scelta fra due possibilità. Essa avrebbe potuto chiedere alla Corte di giustizia un mandato giudiziario preliminare con cui ordinare alle ricorrenti di sottoporsi all'accertamento. Inoltre, avrebbe anche potuto, in forza dell'art. 14 del regolamento n. 17, chiedere, tramite le autorità amministrative nazionali competenti, l'assistenza giudiziaria nazionale, vale a dire un mandato giudiziario preliminare emesso da un giudice spagnolo. Ciascuna di queste possibilità avrebbe obbligato la Commissione a rispettare talune garanzie minime di procedura, in particolare quelle relative alla presentazione delle asserite prove del comportamento censurato.

b) Ad avviso della *Commissione*, le ricorrenti invocano a torto il principio generale di proporzionalità opponendo alle decisioni controverse un argomento relativo al diritto costituzionale spagnolo. Il richiamo alle norme del diritto nazionale per valutare la validità degli atti comunitari lede l'unità e l'efficacia del diritto comunitario.

8. La violazione del principio di non discriminazione

a) Secondo le *ricorrenti*, l'ispezione ordinata ed eseguita dalla Commissione presso di esse implica un trattamento discriminatorio a favore di altre imprese comunitarie che hanno fruito della garanzia giudiziaria preliminare della legittimità e della fondatezza dell'accertamento.

Infatti, in Danimarca ad esempio, la Commissione deve ottenere un mandato giudiziario prelimare prima di procedere ad un accertamento ed essa l'ottiene di fatto.

b) In limine, la *Commissione* controdeduce che le ricorrenti non possono basarsi sulla

carenza eventuale di uno Stato membro per impugnare la validità di un atto della Commissione.

Peraltro, essa sostiene di non aver mai chiesto un mandato giudiziario prima di effettuare un accertamento in alcuno Stato membro.

Inoltre, in Danimarca, nessun obbligo di questo tipo è stabilito dalla legge 29 novembre 1972, n. 505, che attua l'art. 14, n. 6, del regolamento n. 17.

Per quanto riguarda il Regno Unito, la Commissione ha osservato che sta esaminando la compatibilità col diritto comunitario di un disegno di legge secondo cui, in caso di rifiuto dell'impresa considerata di sottoporsi ad un accertamento, lo Stato otterrebbe dall'autorità giudiziaria un « ex parte order » che si limiterebbe ad avallare d'ufficio la decisione, senza valutare le prove presentate dalla Commissione né la fondatezza della decisione.

c) Questa osservazione aveva indotto le *ricorrenti* a rinunciare a questo mezzo per quanto riguarda il Regno Unito. In seguito, tuttavia, esse hanno fatto riferimento ad informazioni secondo le quali « la Corona ha ottenuto dalla Commercial Court un'intimazione per fornire assistenza ad un'ispezione » in forza dell'art. 14, n. 6, del regolamento n. 17.

G. C. Rodríguez Iglesias
giudice relatore